

  <i>Sistema QASA</i>	CONVENZIONE		Mod.23_IO04 - PG07
		Rev. 02	01/07/2023
		Pag.1 di 1	

Incarico semestrale del Medico del lavoro

Gara n: 3771

CIG: B028A5CF8E

Sommario

Art. 1 (Premesse ed allegati).....	3
Art. 2 (Oggetto dell'incarico).....	3
Art. 3 (Prestazioni oggetto della convenzione).....	3
Art. 4 (Durata dell'incarico)	4
Art. 5 (Rinnovo)	5
Art. 6 (Penalità e risoluzione della convenzione)	5
Art. 7 (Competenze)	5
Art. 8 (Modalità di pagamento)	5
Art. 9 (Varianti)	6
Art. 10 (Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).....	6
Art. 11 (Trattamento dei dati personali)	6
Art. 12 (Controversie).....	6
Art. 13 (Note)	6

Il giorno della stipula è quello risultante dalla data e ora dell'ultima firma digitale apposta delle parti.

La presente Convenzione è stipulata

Tra

Ascit S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Capannori (LU), Loc. Lammari, Via San Cristoforo, n. 82, capitale sociale € 3.057.062,40 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 01052230461, in persona di Roger Bizzarri nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, CF xxxxxxxxxxxxxx munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "Ascit" o la "Committente")

e

Dott. Elia Cristofani, residente in Via xxx – xxxxxx – xxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxx e P.IVA: 00386560460, con polizza RC professionale n. 0000261639 stipulata con la Società Cattolica di Assicurazione, agenzia di Lucca "Galleri Fanucchi Simonetti Giammattei Srl" (di seguito denominato anche "Professionista")

la Committente ed il Professionista potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente Parti

Art. 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1. Ad esito della procedura di cui all'art. 50 c.1 lett. b) Dlgs 36/2023, per l'affidamento dell'**incarico semestrale del Medico del Lavoro**, Ascit S.p.A., con Determina 3771 del Direttore Generale del 30/01/2024, ha affidato al Dott. Elia Cristofani l'incarico di medico del lavoro, per il primo semestre dell'anno 2024. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2. Il Professionista, quale soggetto affidatario dell'esecuzione della Convenzione, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa e dichiara di disporre di idonea organizzazione, personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del servizio affidato con la presente Convenzione, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costitutesi, con la presente scrittura privata da valere nei modi di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 2 (Oggetto dell'incarico)

- 2.1. La presente Convenzione ha per oggetto l'incarico professionale di: Medico del Lavoro.

Art. 3 (Prestazioni oggetto della convenzione)

- 3.1. L'incaricato si impegna ad effettuare, le seguenti prestazioni:
 - Accertamenti medico-sanitari:
 - Visita medica periodica per operai 2024 (compreso visite di fine assenza 60gg presso studio personale)

- Prima visita medica e giudizio di idoneità fisica al lavoro
- Spirometria
- Screening audiometrico
- Etilometrie
- Certificazioni TD
- Documentazione:
 - Libretto sanitario personale di rischio (solo prima volta)
 - Relazioni a richiesta
- Sopralluoghi:
 - Sopralluoghi plessi aziendali ex art. 25 D.Lgs 81/08
- Costi semestrali:
 - Incarico semestrale Medico competente art. 25 del D.lgs 81/08 comprensivo di:
 - Analisi ed approvazione del documento della valutazione dei rischi
 - Stesura del protocollo sanitario
 - Consulenza medica telefonica
 - Trasmissione dati allo Spisal
- Consulenze:
 - Formazione/informazione dipendenti
 - Consulenza medica in azienda
 - Riunione semestrale in azienda art. 35 D.Lgs 81/08 (con cadenza trimestrale)
 - Minimo due incontri annui con direzione

Art. 4 (Durata dell'incarico)

- 4.1. Il presente incarico ha durata dal 01.01.2024 al 30.06.2024.
- 4.2. Ascit S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 1, nei seguenti casi:
- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui altro soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
 - b) Ascit S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
 - c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Ascit- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;
 - d) A seguito di deliberazioni Gestore Unico Retiambiente SpA che abbiano conseguenze dirette o indirette sul presente affidamento;
- 4.3 Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore; Nelle ipotesi c) e d) il contratto è risolto di diritto.
- 4.4 Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

Art. 5 (Rinnovo)

omissis

Art. 6 (Penalità e risoluzione della convenzione)

- 6.1. Qualora nelle fasi di esecuzione dell'incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno oggettivo per Ascit S.p.A., il Responsabile del procedimento, con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà procedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni svolte sino alla data della revoca.
- 6.2. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 (Competenze)

- 7.1. L'importo complessivo delle prestazioni professionali di cui al presente atto è fissato in € 10.000,00 (Euro *Diecimila/00*), esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge.
- 7.2. L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per ogni altra attività connessa all'incarico affidato.
- 7.3. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta.
- 7.4. Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e l'I.V.A. come per legge.
- 7.5. Ascit SpA è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
- 7.6. Sono a carico del soggetto incaricato le spese di bollo ed eventuale registrazione e quant'altro relativo al presente disciplinare di incarico.
- 7.7. Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo sopraindicato, il soggetto incaricato ne deve dare tempestiva comunicazione al R.U.P. L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere del R.U.P. In mancanza di tale preventivo benestare, Ascit SpA non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo, che comunque dovrà essere determinato nella misura stabilita dalle tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001 al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 8 (Modalità di pagamento)

- 8.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13/08/2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato.
- 8.2. A tale scopo si precisa il CIG: B028A5CF8E.
- 8.3. I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle fatture.
- 8.4. La parcella, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa e competenza sarà emessa per via elettronica. A tal proposito si comunica di seguito il codice univoco da indicare in fattura: MJ10YNU.
- 8.5. La parcella emessa NON per via elettronica si considera non emessa.
- 8.6. La parcella deve contenere obbligatoriamente il CIG, quest'ultimo nel campo dedicato al CIG nel modulo della fatturazione elettronica.

Gli oneri fiscali saranno a carico di Ascit SpA.

La parcella riporta: il codice CIG attribuito al presente affidamento, l'oggetto della convenzione, in dettaglio le attività espletate.

Art. 9 (Varianti)

- 9.1. Qualora per uno dei casi previsti dal D.lgs. n. 36/2023, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il professionista, sentito il Responsabile del Procedimento promuove la redazione di una relazione di variante, indicandone i motivi.
- 9.2. Nessuna sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato dal R.U.P. In mancanza di tale autorizzazione scritta, il soggetto incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio che derivi dallo svolgimento dell'incarico affidato.

Art. 10 (Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 10.1. L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

- 11.1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto non abrogato dal suddetto regolamento, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Art. 12 (Controversie)

- 12.1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Lucca.

Art. 13 (Note)

- 13.1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.10.1982, n°634.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ASCIT SpA

Il professionista:

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 4 (durata dell'incarico), 6 (Penalità e risoluzione della convenzione), 7 (Competenze), 8 (Modalità di pagamento), 9 (varianti), 10 (Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (controversie)
Il professionista:

Preso atto del fatto che Ascit SpA ha ottenuto la certificazione ISO 37001 “Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione” e che ha adottato un Codice etico aziendale, un Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza redatte ai sensi della L. 190/2012, il sottoscritto si impegna al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nei documenti sopraindicati, garantendo azioni e comportamenti basati su criteri di trasparenza, correttezza e integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione e siano conformi alla politica di prevenzione della corruzione di Ascit e al suo Sistema di gestione ISO37001; l’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ASCIT S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Il professionista:

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse alla data di sottoscrizione del presente contratto e si impegna a segnalare in futuro, nel corso dello svolgimento di questo incarico, ogni eventuale situazione in cui sia ravvisabile, anche solo astrattamente, un contrasto tra interessi propri di natura economica, patrimoniale, personale, familiare, professionale, o di ogni altra natura e l'interesse di Ascit.

Il professionista:

Il sottoscritto dichiara che, nei tre anni precedenti, non ha prestato attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato) presso pubbliche amministrazioni esercitando, in tale ruolo, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di Ascit.

Il professionista:
